

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata dalla sig.ra Natoli Antonina in data 14.03.2008 prot. 6746, comproprietaria insieme ad altri familiari di un alloggio nel 1 comparto PEEP in Piazza Togliatti n 10, distinto al N.C.E.U. Foglio 6 particella 1152 sub. 3,4,5 e 6;

Visto l'atto di convenzione stipulato in data 17.07.1974 n. 153938 di repertorio, a rogito del Dott. Mario Bevilacqua Notaio in Cattolica, relativo alla cessione del terreno in diritto di superficie alla COOPERATIVA EDIFICATRICE CATTOLICA;

Visto l'atto di assegnazione repertorio n. 1574 del 31.07.1976, a rogito Notaio Selva, con cui la COOPERATIVA EDIFICATRICE CATTOLICA assegnava ai coniugi Rotondi Ignazio e Natoli Antonina - "Appartamento composto da un piano seminterrato adibito a cantina e ripostigli, con vano uso garage al livello strada, da un piano rialzato adibito a soggiorno, cucina ed ingresso, piano primo adibito a stanze da letto e piano sottotetto adibito a ripostigli", successivamente distinti al NCEU al F. 6 particella 1152 sub. 1 (appartamento) e sub 2 (garage) rispettivamente;

Visto il successivo intervento edilizio per l'aumento di unità immobiliare e modifiche interne, con determinazione dell'attuale situazione identificata al N.C.E.U. F. 6 particella 1152 sub 3,4,5 e 6;

Vista la dichiarazione di successione in morte di Rotondi Ignazio registrata all'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 12.11.2007 n. 28 vol. 120;

Visti gli atti relativi al 2 comparto PEEP;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n 179, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e 2 , e l'art. 23, comma 2 ;

Preso atto che con tali norme vengono abrogati i commi dal 15 al 19 della legge 865/71, recanti disposizioni per l'alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che la richiesta della sig.ra Natoli Antonina è propedeutica a donazione finalizzata al consolidamento dell'intera proprietà dell'immobile;

Considerato che all'Amministrazione Comunale resta la facoltà di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n 126 del 02.06.1977;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di rinunciare al diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n 126 del 02.06.1977.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 47 - 3 comma - legge 8.6.1990 n.

142;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL35963/ASD-DEL Delibera G.C. n. 60 del 09.04.2008 pag.
